



Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC, OPICChim)

Modifica del 22.3.2017

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza PIC del 10 novembre 2004¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 lett. h

¹ La presente ordinanza si applica a:

- a. sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell'ambiente (appendice 1);
- b. sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2);
- c. altre sostanze e preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 5 giugno 2015² sui prodotti chimici (OPChim).

² La presente ordinanza non si applica:

- h. alle sostanze e ai preparati esportati a scopi di ricerca o di analisi oppure da un singolo individuo per uso personale, le cui quantità non superano 10 kg per spedizione.

Art. 2a Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. prodotto chimico di cui all'appendice 1:

¹ RS 814.82

² RS 813.11

1. una sostanza figurante nell'appendice 1,
 2. un preparato contenente una o più sostanze di cui all'appendice 1 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell'articolo 3 OPChim³;
- b. prodotto chimico di cui all'appendice 2:
1. una sostanza figurante nell'appendice 2,
 2. un formulato pesticida altamente pericoloso figurante nell'appendice 2,
 3. un preparato contenente una o più sostanze di cui all'appendice 2 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell'articolo 3 OPChim.

Art. 3 cpv. 1 periodo introduttivo, cpv. 1 lett. c e j nonché cpv. 2

¹ Chi intende esportare un **prodotto chimico** di cui alle appendici 1 o 2 verso una Parte PIC deve comunicare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), al più tardi 30 giorni prima della prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti:

- c. il nome e l'identità della sostanza o i nomi, l'identità e i tenori (in termini percentuali) di tutte le sostanze di cui alle appendici 1 o 2 (nome chimico e numero CAS) contenute nel preparato, nonché i corrispondenti nomi commerciali;
- j. la scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 20 OPChim⁴.

² *Abrogato*

Art. 4 cpv. 2 e 3

² Gli esportatori non possono esportare **prodotti chimici** di cui all'appendice 2 verso una Parte PIC che, in circostanze eccezionali, non ha trasmesso nessuna decisione di importazione o ha trasmesso una risposta provvisoria in cui non figura una decisione provvisoria.

³ Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica se:

- a. al momento dell'importazione il **prodotto chimico** è registrato o omologato dalla Parte PIC importatrice;
- b. può essere comprovato che il **prodotto chimico** è già stato utilizzato o importato dalla Parte PIC importatrice e non è stato sottoposto da quest'ultima ad alcun divieto di utilizzazione; oppure
- c. l'esportatore ha ottenuto dalla Parte PIC importatrice l'esplicito consenso per l'importazione del **prodotto chimico**.

³ RS 813.11

⁴ RS 813.11

Art. 5, rubrica, cpv. 1, 2 e 4-6

Informazioni di accompagnamento e dichiarazione doganale

¹ Chi esporta una sostanza pericolosa o un preparato pericoloso ai sensi dell'articolo 3 OPChim⁵ deve:

- a. etichettare la sostanza o il preparato tenendo conto delle norme internazionali in materia e indicare almeno i dati seguenti:
 1. il nome del fabbricante,
 2. il nome chimico o commerciale,
 3. le iscrizioni relative ai pericoli per l'essere umano e l'ambiente e le corrispondenti misure di protezione;
- b. fornire a ogni destinatario una scheda di dati di sicurezza contenente le più recenti informazioni disponibili.

² *Abrogato*

⁴ Chi esporta un prodotto chimico di cui alle appendici 1 o 2 o importa un prodotto chimico di cui all'appendice 2 deve indicare nella dichiarazione doganale che il prodotto chimico rientra nel campo d'applicazione della presente ordinanza.

⁵ Chi esporta un prodotto chimico di cui alle appendici 1 o 2 deve inoltre indicare nella dichiarazione doganale il numero di riferimento identificativo rilasciato dall'UFAM secondo l'articolo 8a.

⁶ Chi esporta o importa un **prodotto chimico** di cui all'appendice 2 deve indicare nei documenti di spedizione, se disponibile, il numero di tariffa doganale contenente il codice assegnato per il prodotto **chimico** di cui all'appendice 2 dall'Organizzazione mondiale delle dogane nell'ambito del sistema armonizzato (codice HS).

Art. 6

Abrogato

Art. 8a Numero di riferimento identificativo

¹ Entro 15 giorni dal ricevimento dell'annuncio di esportazione di cui all'articolo 3, l'UFAM rilascia un numero di riferimento identificativo valido per il corrispondente anno civile:

- a. per ogni **prodotto chimico** di cui all'appendice 1, sempre che l'annuncio contenga i dati richiesti;
- b. per ogni **prodotto chimico** di cui all'appendice 2, sempre che siano presumibilmente rispettate le limitazioni di esportazione.

⁵ RS 813.11

² L'UFAM informa l'Amministrazione federale delle dogane in merito agli annunci di esportazione di cui all'articolo 3 nonché ai numeri di riferimento identificativi rilasciati conformemente al capoverso 1.

Art. 11 cpv. 1

¹ L'UFAM notifica per scritto al Segretariato PIC le norme giuridiche della Svizzera che vietano determinate sostanze o che le sottopongono a rigorose restrizioni (appendice 1).

Art. 12 cpv. 1 e 2

¹ Se un prodotto chimico di cui all'appendice 1 è esportato verso una Parte PIC importatrice, l'UFAM notifica l'esportazione all'autorità designata da questa Parte importatrice. La notifica d'esportazione deve recare le informazioni contenute nell'allegato V della Convenzione PIC.

² La notifica d'esportazione di un prodotto chimico di cui all'appendice 1 avviene durante ogni anno civile al più tardi 15 giorni prima della prima esportazione;

Art. 14 cpv. 1

¹ Al più tardi nove mesi dopo la ricezione del documento relativo all'iscrizione di una nuova sostanza o di un nuovo **formulato pesticida altamente pericoloso** nell'allegato III della Convenzione PIC, l'UFAM trasmette al Segretariato PIC, a sostegno del processo decisionale di cui all'articolo 7 della Convenzione PIC, la decisione d'importazione o la risposta provvisoria (per entrambe, di seguito: risposta) della Svizzera.

Art. 15 cpv. 1

¹ L'UFAM pubblica sul suo sito Internet⁶:

- a. le risposte della Svizzera (art. 14);
- b. semestralmente, le risposte delle Parti alla Convenzione PIC trasmesse al Segretariato PIC.

Art. 17 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

II

¹ L'appendice 1 è sostituita dalla versione qui annessa.

² L'appendice 2 è modificata conformemente alla versione qui annessa.

⁶ www.bafu.admin.ch > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > PIC

III

I seguenti atti sono modificati come segue:

Ordinanza del 5 giugno 2015⁷ sui prodotti chimici

Art. 1 cpv. 6 e 7

⁶ Alle sostanze e ai preparati importati che sono esclusivamente rietichettati ed esportati senza altre modifiche si applicano gli articoli 57, 62 e 67.

⁷ Alle sostanze e ai preparati pericolosi esportati si applica inoltre l'ordinanza sui PIC del 10 novembre 2004⁸.

Art. 13

Abrogato

Ordinanza del 18 maggio 2005⁹ sui biocidi

Art. 1a cpv. 3 lett. f

³ La presente ordinanza non si applica:

f. abrogata

Art. 1a cpv. 4 e 5

⁴ Ai biocidi e agli articoli trattati importati, che sono esclusivamente rietichettati ed esportati senza altre modifiche si applicano gli articoli 42 e 45.

⁵ Inoltre, ai biocidi e agli articoli trattati che vengono esportati si applica l'ordinanza PIC del 10 novembre 2004⁹, sempre che si tratti di sostanze o preparati.

Ordinanza del 12 maggio 2010¹⁰ sui prodotti fitosanitari

Art. 2 cpv. 4-5

⁴ Ai prodotti fitosanitari in transito o destinati esclusivamente all'esportazione si applicano gli articoli 63 e 65.

⁵ Ai prodotti fitosanitari che vengono esportati si applica inoltre l'ordinanza PIC del 10 novembre 2004¹¹, sempre che si tratti di sostanze o preparati.

⁷ RS 813.11

⁸ RS 814.82

⁹ RS 813.12

⁹ RS 814.82

¹⁰ RS 916.161

¹¹ RS 814.82

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Appendice 1
(art. 2 cpv. 1 lett. a)

Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera

Le sostanze che in questa appendice sono contrassegnate con il simbolo # sono anche sostanze o componenti di formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2).

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
1,1,1-tricloretoano	71-55-6	Prodotto chimico industriale
1,2-dibrometano (dibromuro di etilene) #	106-93-4	Pesticida
1,2-dicloretoano (dicloruro di etilene) #	107-06-2	
1,3-dicloropropene	542-75-6	Pesticida
2-naftilammina e i suoi sali	91-59-8	Prodotto chimico industriale
Acido 2,4,5-triclorofenossiacetico e i suoi sali #	93-76-5	Pesticida
Composti 2,4,5-triclorofenossiacetile		
Acido 2-(2,4,5-triclorofenossi)-propionico e i suoi sali		
Composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)- propionile		
2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT)	121-14-2	Prodotto chimico industriale
4,4'-diamminodifenilmetano (MDA)	101-77-9	Prodotto chimico industriale
4-amminodifenile e i suoi sali	92-67-1	Prodotto chimico industriale
4-nitrodifenile	92-93-3	Prodotto chimico industriale
5-ter-butil-2,4,6-trinitro -m-xilene (muschio xilene)	81-15-2	Prodotto chimico industriale
Acefato	30560-19-1	Pesticida
Acetoclor	34256-82-1	Pesticida
Alaclor #	15972-60-8	Pesticida
Aldrina #	309-00-2	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Alcani C10-C13, cloro-	85535-84-8	Prodotto chimico industriale
Alletrina	584-79-2	Pesticida
Ametrina	834-12-8	Pesticida
Amitraz	33089-61-1	Pesticida
Antrachinone	84-65-1	Pesticida
Arsenico e composti dell'arsenico e altri	7440-38-2	Pesticida
Amianto:		Prodotto chimico industriale
– actinolite #	77536-66-4	
– antofillite #	77536-67-5	
– amosite #	12172-73-5	
– crocidolite #	12001-28-4	
– tremolite #	77536-68-6	
– crisotile	12001-29-5	
Atrazina	1912-24-9	Pesticida
Azinfos metile #	86-50-0	Pesticida
Bendiocarb	22781-23-3	Pesticida
Bensulide	741-58-2	Pesticida
Bensultap	17606-31-4	Pesticida
Benzidina e i suoi sali	92-87-5	Prodotto chimico industriale
Benzolo ¹³	71-43-2	Prodotto chimico industriale
Binapacril #	485-31-4	Pesticida
Bioalletrina	584-79-2	Pesticida
Bioresmetrina	28434-01-7	Pesticida
Bis(triclorometil)solfone	3064-70-8	Pesticida
Bitertanolo	55179-31-2	Pesticida
Cromato di piombo	7758-97-6	Prodotto chimico industriale

¹³ Sono escluse le benzine con un contenuto di benzolo massimo pari all'1 per cento del volume utilizzate come carburanti in veicoli e aeromobili.

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104)	12656-85-8	Prodotto chimico industriale
Giallo di piombo solfo-cromato (colorante CI Pigment Yellow 34)	1344-37-2	Prodotto chimico industriale
Bromacil	314-40-9	Pesticida
Bromuro di metano	74-83-9	Prodotto chimico industriale
Butafenacil	134605-64-4	Pesticida
Butraline	33629-47-9	Pesticida
Butilato	2008-41-5	Pesticida
Cadmio e composti del cadmio	7440-43-9 e altri	Prodotto chimico industriale
Cadusafos	95465-99-9	Pesticida
Carbaril	63-25-2	Pesticida
Carbofuran	1563-66-2	Pesticida
Carbosulfan	55285-14-8	Pesticida
Clordano #	57-74-9	Pesticida
Clordecone (Kepon)	143-50-0	Pesticida
Clorfenvinfos	470-90-6	Pesticida
Cloroformio	67-66-3	Prodotto chimico industriale
Cloropicrin	76-06-2	Pesticida
Clortal-dimetile	1861-32-1	Pesticida
Cloruro di colina	67-48-1	Pesticida
Cinidon-etile	142891-20-1	Pesticida
Cianammide	420-04-2	Pesticida
Cianazina	21725-46-2	Pesticida
Cibutrina	28159-98-0	Pesticida
Ciflutrin	68359-37-5	Pesticida
Ciexatin	13121-70-5	Pesticida
DDD	72-54-8	
DDE	72-55-9	Pesticida
DDT #	50-29-3	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Decabromodifenilettere	1163-19-5	Prodotto chimico industriale
Diafentiuron	80060-09-9	Pesticida
Diazinone	333-41-5	Pesticida
Diclobenil	1194-65-6	Pesticida
Diclorvos	62-73-7	Pesticida
Dicloran	99-30-9	Pesticida
Dicofol	115-32-2	Pesticida
Dicrotofos	141-66-2	Pesticida
Dieldrina #	60-57-1	Pesticida
Diisobutilftalato (DIBP)	84-69-5	Prodotto chimico industriale
Dimetenammide	87674-68-8	Pesticida
Diniconazolo-M	83657-18-5	Pesticida
Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) #	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	Pesticida
Dinocap	131-72-6	Pesticida
Di- μ -ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)	75113-37-0	Prodotto chimico industriale
Dinoseb e i suoi acetati e sali #	88-85-7	Pesticida
Dinoterb	1420-07-1	Pesticida
Endosulfan #	115-29-7	Pesticida
Endrina	72-20-8	Pesticida
Etion	563-12-2	Pesticida
Etossichina	91-53-2	Pesticida
Ossido di etilene #	75-21-8	Pesticida
CFC: tutti i clorofluorocarburi completa- mente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
Fenarimol	60168-88-9	Pesticida
Fenbutatin ossido	13356-08-6	Pesticida
Fenitrotione	122-14-5	Pesticida
Fenpropatrin	39515-41-8	Pesticida
Fention	55-38-9	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Fentin idrossido	76-87-9	Pesticida
Fentin acetato	900-95-8	Pesticida
Fenvalerate	51630-58-1	Pesticida
Flurenol	467-69-6	Pesticida
Furatiocarb	65907-30-4	Pesticida
Guazatina	108173-90-6	Pesticida
Naftaline alogenate (con formula $C_{10}H_nX_{8-n}$ in cui X=alogeno e $0 \leq n \leq 7$)		Prodotto chimico industriale
Aloni: tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
HCH (isomeri misti) #	608-73-1	Pesticida
Eptabromodifeniletere $C_{12}H_3Br_7O$ #	68928-80-3	Prodotto chimico industriale
Eptacloro #	76-44-8	Pesticida
Eptacloroepossido	1024-57-3	Pesticida, prodotto chimico industriale
Esabromociclododecani (HBCDD)	3194-55-6 25637-99-4	Prodotto chimico industriale
Alfa-esabromociclododecano	134237-50-6	Prodotto chimico industriale
Beta-esabromociclododecano	134237-51-7	Prodotto chimico industriale
Gamma-esabromociclododecano	134237-52-8	Prodotto chimico industriale
Esabromodifeniletere $C_{12}H_4Br_6O$ #	36483-60-0	Prodotto chimico industriale
Esaclorobenzolo #	118-74-1	Pesticida
Esaclorobutadiene	87-68-3	Prodotto chimico industriale
Esaconazolo	79983-71-4	Pesticida
HCFC: tutti i clorofluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
HCFC: tutti i clorofluorocarburi parzial- mente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Idrametilnon	67485-29-4	Pesticida
Isodrina	465-73-6	Pesticida
Kelevan	4234-79-1	Pesticida
Lindano #	58-89-9	Pesticida
Malation	121-75-5	Pesticida
Metabenzthiazuron	18691-97-9	Pesticida
Metidation	950-37-8	Pesticida
Metossicloro	72-43-5	Pesticida
Metilparation #	298-00-0	Pesticida
Metoxuron	19937-59-8	Pesticida
Mevinfos	7786-34-7	Pesticida
Mirex	2385-85-5	Pesticida, prodotto chimico industriale
Monolinuron	1746-81-2	Pesticida
Monometildibromodifenilmetano	99688-47-8	Prodotto chimico industriale
Monometildiclorodifenilmetano		Prodotto chimico industriale
Monometiltetraclorodifenilmetano	76253-60-6	Prodotto chimico industriale
Nabam	142-59-6	Pesticida
Naled	300-76-5	Pesticida
Nonilfenolo		Pesticida, prodotto chimico industriale
Nonilfenolo etossilato		Pesticida, prodotto chimico industriale
Novaluron	116714-46-6	Pesticida
Ottabromodifenilettere C ₁₂ H ₂ Br ₈ O	32536-52-0	Prodotto chimico industriale
Ottifenolo		Pesticida, prodotto chimico industriale

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Ottifenolo etossilato		Pesticida, prodotto chimico industriale
Ometoato	1113-02-6	Pesticida
Oxadiargil	39807-15-3	Pesticida
Ossidemeton-metile	301-12-2	Pesticida
Paraquat	4685-14-7	Pesticida
Paratione #	56-38-2	Pesticida
Pebulato	1114-71-2	Pesticida
Pentabromodifenilettere C ₁₂ H ₅ Br ₅ O #	32534-81-9	Prodotto chimico industriale
Pentaclorobenzene	608-93-5	Pesticida, prodotto chimico industriale
Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di pentaclorofenossici #	87-86-5	Pesticida, prodotto chimico industriale
Perfluorottano sulfonati (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₂ X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuri, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) #	1763-23-1 2795-39-3 e altri	Prodotto chimico industriale
Permetrina	52645-53-1	Pesticida
Pertano	72-56-0	Pesticida
Forate	298-02-2	Pesticida
Fosalone	2310-17-0	Pesticida
Bifenili polibromurati (PBB) #	36355-01-8 (esa-) 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-)	Prodotto chimico industriale
Bifenili policlorurati (PCB) #	1336-36-3	Prodotto chimico industriale
Trifenili policlorurati (PCT) #	61788-33-8	Prodotto chimico industriale
Procimidone	32809-16-8	Pesticida
Profenofos	41198-08-7	Pesticida

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Prometrina	7287-19-6	Pesticida
Propaclor	1918-16-7	Pesticida
Propanil	709-98-8	Pesticida
Propargite	2312-35-8	Pesticida
Propazina	139-40-2	Pesticida
Profam	122-42-9	Pesticida
Propoxur	114-26-1	Pesticida
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici #		Pesticida, prodotto chimico industriale
Quintocene	82-68-8	Pesticida
Resmetrin	10453-86-8	Pesticida
Rotenone	83-79-4	Pesticida
Siduron	1982-49-6	Pesticida
Simazina	122-34-9	Pesticida
Strobano	8001-50-1	Pesticida
Oli di catrame	8001-58-9, 61789-28-4, 4650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5	Prodotto chimico industriale
Telodrina	297-78-9	Pesticida
Temefos	3383-96-8	Pesticida
Terbacil	5902-51-2	Pesticida
Terbufos	13071-79-9	Pesticida
Terbutrina	886-50-0	Pesticida
tetrabromodifenilettere C ₁₂ H ₆ Br ₄ O #	40088-47-9	Prodotto chimico industriale
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	Prodotto chimico industriale
Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di pentaclorofenossici		

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Tetraclorvinfos	22248-79-9	Pesticida
Tetradifon	116-29-0	Pesticida
Tetrametrina	7696-12-0	Pesticida
Tiociclam idrogenossalato	31895-22-4	Pesticida
Tiodicarb	59669-26-0	Pesticida
Tiometon	640-15-3	Pesticida
Tolilfluamide	731-27-1	Pesticida
Tossafene (camfecloro) #	8001-35-2	Pesticida
Triadimefon	43121-43-3	Pesticida
Triclorfone	52-68-6	Pesticida
Tridemorf	24602-86-6	Pesticida
Trifluralin	1582-09-8	Pesticida
Fosfato di tri (2,3-dibromopropile) #	126-72-7	Prodotto chimico industriale
Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP)	115-96-8	Prodotto chimico industriale
Tris-azidirinil-fosfinossido	545-55-1	Prodotto chimico industriale
Vamidotion	2275-23-2	Pesticida
Vinclozolin	50471-44-8	Pesticida
Zineb	12122-67-7	Pesticida
Composti triorganostannici, compresi tutti i composti di tributil-stagno #	56-35-9 e altri	Pesticida

*Appendice 2*¹²
(art. 2 cpv. 1 lett. b)

Appendice 2 titolo e intestazione della tabella

**Sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla
procedura PIC**

Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
---	-----------------------------	-----------

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 1° dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4503).